



Guardia di Finanza
SCUOLA ADDESTRAMENTO DI SPECIALIZZAZIONE

- Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti -

✉ Piazza XXIX Marzo 6, 05018 Orvieto (TR) – Tel. 0763/3303534 – ☎ 0763/3303534

**CAPITOLATO PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' TRIENNALE 2021- 2022-
2023 DI CONSULENZA E SORVEGLIANZA FISICA PREVISTA DALLA
NORMATIVA IN MATERIA DI RADIO PROTEZIONE**

Riferimenti normativi: Decreto legislativo 17 marzo 1995 n° 230
 Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n° 81

Presso il Corso Allevamento e Addestramento Cinofilo della GdF di Castiglione del Lago (PG) è prevista la sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti dei lavoratori che comportano la classificazione degli ambienti di lavoro in una o più zone controllate e/o sorvegliate e la classificazione degli addetti come lavoratori esposti. Il presente capitolato prescrive le attività di consulenza che dovrà essere fornita da un professionista in possesso dei titoli e dei requisiti di legge per le attività di sorveglianza fisica previste a carico dell'esperto qualificato.

I luoghi di lavoro del Corso soggette a tale attività sono l'infermeria veterinaria per la gestione radiologica diagnostica svolta a favore dei cani allevati e addestrati.

Le attività per le quali l'Esperto Qualificato sarà chiamato per le sue competenze professionali saranno quelle previste dal decreto legislativo nr. 230 del 17 marzo 1995. L'esperto dovrà essere in possesso dell'abilitazione di I o II o III grado ed essere iscritto nell'elenco istituito presso il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale.

L'esperto qualificato dovrà:

- fornire le prestazioni professionali previste dagli articoli 79,80 e 81 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- assicurare ogni contributo utile all'attuazione dei compiti posti a carico del datore di lavoro dalla normativa vigente in materia di radiazioni ionizzanti (articolo 61 e segg D. lgs. nr. 230/95) rendendosi altresì disponibile a collaborare nei limiti delle proprie competenze, con il Servizio di Prevenzione e Protezione, di cui all'articoli 33 e 31 del d. lgs. nr. 81/2008;
- assicurare la formazione del personale esposto ai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti;
- verbalizzare e relazionare le valutazioni degli ambienti di lavoro e le attività di rischio derivanti dalle radiazioni ionizzanti;
- effettuare la valutazione di radioprotezione di cui all'articolo 61 e dare indicazioni al datore di lavoro;

- effettuare l'esame e la verifica delle attrezzature, dei dispositivi e degli strumenti di protezione, ed in particolare:
 - a. procedere all'esame preventivo e rilasciare il relativo benestare, dal punto di vista della sorveglianza fisica, degli apparati e delle attrezzature che comportano rischi di esposizione, dell'ubicazione all'interno delle infrastrutture di assegnazione, in relazione a tali rischi, nonché delle modifiche che implicano rilevanti trasformazioni delle condizioni, dell'uso o della tipologia delle sorgenti;
 - b. effettuare la prima verifica, dal punto di vista della sorveglianza fisica, di nuove installazioni/apparati e delle eventuali modifiche apportate alle stesse;
 - c. eseguire la verifica periodica dell'efficacia dei dispositivi e delle tecniche di radioprotezione;
 - d. effettuare la verifica periodica delle buone condizioni di funzionamento degli strumenti di misurazione;
 - e. effettuare una sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone controllate e sorvegliate;
 - f. procedere alla valutazione delle dosi e delle introduzioni di radionuclidi relativamente ai lavoratori esposti;
 - g. assistere, nell'ambito delle proprie competenze, il datore di lavoro nell'individuazione e nell'adozione delle azioni da compiere in caso di incidente;
 - h. partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, dei lavoratori, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs 81/2008;
 - i. fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36 del D.Lgs 81/2008.

Se previsti, l' EQ fornirà o indicherà l'eventuale acquisto anche dei dosimetri personali dei lavoratori esposti.

L'accordo di convenzione avrà una durata dal 2021 (data stipula contratto) al 31.12.2023. Entro il termine del contratto, il professionista dovrà aver espletato tutte le attività di controllo previste a suo carico dalla normativa vigente e dal presente capitolato.

Termini economici e modalità di pagamento:

- Il compenso a base d'asta è di euro 2.550,00 (duemilacinquecentocinquanta/00) lordi nell'arco del periodo sopra indicato, ripartito in euro 850,00 lordi (annuali). Le cifre si intendono comprensive degli oneri fiscali e previdenziali.
- Pagamento previa emissione di fattura elettronica su conto dedicato;

ALLEGATI

Si allega l'elenco delle attrezzature radiologiche e il numerico del personale esposto ai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti. F.to l'originale

**IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA IN S.V.
(S.Ten. Valter Tazzari)**

**p.p.v.
f.to l'originale
IL COMANDANTE DELLA SCUOLA
(Col. Stefano Corsi)**



Allegato al Capitolato Tecnico

Apparecchiature

Apparecchiature Radiogene in uso						
ITEM	Tipo apparecchiatura	Identificazione testa radiante	KV max	mA max	DFP	Ubicazione
VET-01	Apparecchiatura Multimage	Univet LX	100	160	100	Sala radiologica Infermeria veterinaria piccoli animali

Persone esposte nr: 02 *

*il nr. delle persone esposte è indicativo in quanto può variare a seconda delle valutazioni che verranno avanzate dall'esperto qualificato che assumerà l'incarico.

f.to l'originale
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA IN S.V.
(S.Ten. Valter Tazzari)